

**TRIBUNALE DI SALERNO**

**SEZIONE LAVORO**

proc. n. 7939 /2022, vertente tra FALCO SALVATORE e il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO.

**Il Presidente della Sezione Lavoro**

Letto il ricorso che precede;

Visti ed applicati gli artt. 415 e 444 c.p.c.;

Ritenuta la propria competenza;

**FISSA**

per la trattazione della controversia la data del 6.6.2023.

**DISPONE**

che il ricorso introduttivo del giudizio e il presente decreto vengano notificati, a cura di parte ricorrente, entro il termine di legge.

**AVVERTE**

il convenuto che ha l'onere di costituirsi in almeno dieci giorni prima della suddetta data, mediante il deposito in via telematica di memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, nonchè tutte le difese, con indicazione dei mezzi di prova;

letta l'istanza formulata dal procuratore di parte ricorrente,

ritenuto che, nel caso di specie, la notifica con modalità diverse da quelle previste dalla legge è resa opportuna dalle particolari circostanze della fattispecie, ovvero dalla necessità di notificare l'atto ad un numero elevato e indifferenziato di soggetti che potrebbero subire le conseguenze di un eventuale accoglimento del ricorso;

**AUTORIZZA**

la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ai controinteressati, a cura della parte ricorrente, mediante la pubblicazione integrale del ricorso e del decreto medesimo sul sito web istituzionale del Ministero entro il termine di legge.

Visto l'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206,

**DISPONE**

che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, da effettuarsi entro e non oltre la data sopra indicata.

**PRECISA**

1) che, qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note nel termine assegnato, si procederà ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. e, pertanto, sarà concesso un nuovo termine perentorio per il deposito di dette note, ovvero verrà fissata udienza;



2) che, qualora nessuna delle parti depositi le note nel nuovo termine, ovvero non compaia all'udienza, il giudice ordinerà che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo.

**MANDA**

alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Salerno, 14/12/2022.

**Il Presidente**

**dott. Romano Gibboni**

